



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTA la legge 27 aprile 2026, n. 59 di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, con la quale il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 è stato prorogato al 31 maggio 2026 per i Comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nel corso del 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ricompresi nell'allegato all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30.1.2026 (art. 1, comma 11);

VISTO l'art. 58, comma 1 *bis*, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, a mente del quale le disposizioni contenute nell'art. 109 *bis* dell'O.R.EE.LL. non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, il quale prevede al comma 1 che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ometta o ritardi l'approvazione di atti obbligatori per legge, l'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica provveda, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta per l'azione sostitutiva, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. n. 100/Area 1/S.G. del 29.4.2026 con il quale la dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 53 del 12.2.2026 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 5 del 16.4.2026, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione 2025, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

VISTA la nota prot. 9651 del 3.6.2026 con la quale il Servizio 3 – Ufficio Ispettivo, nel richiamare il contenuto della circolare sopra citata, ha formalmente diffidato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, gli enti che alla data del 31 maggio 2026 non avevano ancora approvato il rendiconto di gestione 2025, assegnando il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della nota, trascorso il quale senza esito si sarebbe proceduto ad adottare gli atti conseguenziali per la nomina dei commissari ad acta per l'azione sostitutiva;

CONSIDERATO che il termine di diffida fissato per le deliberazioni del rendiconto di gestione 2025 da parte degli enti locali diffidati, rientranti fra quelli per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è già scaduto e che, allo stato, gli Enti elencati nell'allegato “A” al presente decreto del Libero Consorzio Comunale di ENNA risultano inadempienti;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatis presso gli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare i funzionari individuati nell'Allegato "A" al presente decreto quali commissari ad acta per esercitare preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e sollecitazione finalizzate all'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 presso i rispettivi Enti, sostituendosi, ove necessario, agli organi inadempienti nell'esercizio dei relativi poteri ai fini dell'approvazione del predetto rendiconto;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, i componenti del Servizio Ispettivo del Dipartimento regionale della Autonomie locali di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati commissari ad acta per i compiti in premessa specificati presso gli Enti del Libero Consorzio Comunale di **ENNA**, riportati nello stesso prospetto a fianco di ciascun nominativo.

Tenuto conto della complessità e dell'articolazione del procedimento di approvazione del documento finanziario in questione, la durata dell'incarico è fissata in tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento. Al fine di consentire la definizione del procedimento in presenza di documentate situazioni di particolare e specifica complessità finanziaria ed organizzativa dell'ente, l'incarico potrà essere oggetto di rinnovo.

Art. 2

I soggetti incaricati procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012 e delle "*Linee guida sulle modalità di esecuzione degli incarichi ispettivi e commissariali*" di cui al D.A. n. 5723 del 4.12.2020, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, risultando in tal modo legittimati a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva necessaria per portare a compimento l'incarico.

I predetti commissari, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari i relativi schemi di rendiconti di gestione e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, porranno in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.

Ove la proposta di deliberazione in argomento sia stata esitata dagli uffici finanziari ma non sia stata ancora approvata dalla Giunta, i commissari si sostituiranno per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Art. 3

Qualora lo schema del rendiconto di gestione dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, i commissari avvieranno specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini previsti nei regolamenti comunali di contabilità.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare il termine entro il quale approvare la relativa deliberazione. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omissivo.

Art. 4

Nel caso in cui dovesse risultare già convocato il Consiglio con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà assegnare il termine per l'adozione dell'atto finanziario. Tale atto di invito costituisce elemento endoprocedimentale indefettibile che il commissario non ha facoltà di omettere.

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa al rendiconto di gestione 2025, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente, assegnando ai consiglieri un termine per l'approvazione della delibera.

Art. 6

Più specificamente, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2025, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali.

Art. 7

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 8

I poteri dei commissari ad acta sono estesi, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ipotesi di cui all'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 nonché alle norme ad esso collegate. I poteri sono, altresì, estesi ai procedimenti relativi a rendiconti degli anni precedenti non ancora approvati per quegli enti dissestati dove i termini per l'approvazione dei bilanci erano stati sospesi fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, secondo quanto previsto dall'art. 248 comma 1 del d.lgs. 267/2000.

Art. 9

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 09/07/2026

*L'Assessore
Elisa Maria Lucia Ingala*

All. "A"

al D.A. n. 423 del 09/07/2026

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE
PUBBLICA

Dipartimento Autonomie Locali – Servizio 3 "Ufficio ispettivo"

Elenco dei Commissari ad acta nominati per l'approvazione del rendiconto di
gestione 2025

negli enti locali del territorio del Libero Consorzio Comunale di ENNA

ENTE LOCALE	L.C.	COMMISSARIO AD ACTA RENDICONTO 2025
Agira	EN	Leonelli Daniela
Leonforte	EN	Riela Francesco
Nicosia	EN	Sajeva Angelo
Piazza Armerina	EN	Riela Francesco
Troina	EN	Sajeva Angelo